



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'anno 2022 addì 28 del mese di novembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocata con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria e di 1° convocazione il Consiglio comunale

Numero	Cognome e nome		Presente	Assente
1	Agnesina Pierfrancesco	Sindaco	x	
2	Mortarino Monica Raffaella	Consigliere	x	
3	Ariatti Cristiano	Consigliere		x giustificato
4	Rossari Maria Cristina	Consigliere	x	
5	Orrico Alessandra	Consigliere	x	
6	Porta Enrico Maria	Consigliere	x	
7	Agnesina Pier Luigi	Consigliere	x	
8	Festa Evelina	Consigliere	x	
9	Fusaro Emanuele	Consigliere	x	
10	Rubini Giuseppe	Consigliere	x	
11	Rocchetti Lorenzo	Consigliere	x	
		Totale	10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. ssa Giuliana Balbo che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Agnesina Pierfrancesco nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Il Sindaco pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al punto n. 4 all'OdG del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4 c. 3 T.U.S.P.)";

Richiamata la propria precedente deliberazione C.C. n. 34 del 08/11/2021 ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche".

Rilevato che per effetto dell'art. 20 comma 1 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare la razionalizzazione periodica delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.

Tenuto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od externalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione.

Rilevato che i dati riferiti al 31/12/2021 della Società Acqua Novara VCO spa sono quelli pubblicati sul sito istituzionale.

Vista la Deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR ad oggetto: "Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016".

Viste le Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti all'oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche. Art. 17 D.L. n. 90/2014".

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lettera e) TUEL 267/00, ed art. 10 T.U.S.P.

Visto il parere espresso dall'organo di revisione.

Visto il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi art. 49 D. Lgs 267/00 e dell'art. 147bis D.Lgs. 267/00.

Il Sindaco verificata l'inesistenza di interventi e di dichiarazioni di voto, pone il punto all'O.d.g. in votazione.

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano, su n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1)Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, come da allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2)Di dare atto che non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 art. 20 T.U.S.P. per predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

3)Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

Con successiva e separata votazione con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano, su n. 10 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Agnesina Pierfrancesco

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dr. ssa Giuliana Balbo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Nibbiola, lì **06.12.2022**

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Agostinetti Enio

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Nibbiola li **06.12.2022**

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dr. ssa Giuliana Balbo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

[X] la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Nibbiola li **06.12.2022**

IL SEGRETARIO COM.LE
Dr. ssa Giuliana Balbo